

N. R.G. 625/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Venturini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **625/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), assistita e difesa dall'avv. MORINI MASSIMO

ATTRICE OPPONENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*), assistito e difeso dall'avv. GIULIANO
CIRO

CONVENUTO OPPOSTO

Oggetto: prestazione d'opera intellettuale

CONCLUSIONI

Per parte attrice opponente:

Voglia l'Ill.mo Giudice istruttore designato del Tribunale di Mantova, contrariis reiectis:

a) in principalità: accertato che le somme ingiunte da dott. *Controparte_1* con decreto ingiuntivo n. 70/2022 – R.G. 3501/2022 del Tribunale di Mantova in data 26.01.2022 non sono dovute poiché inesigibili, inesistenti e non dovute in fatto e diritto, revocarsi e quindi annullarsi il decreto medesimo;

b) in via subordinata: accertato e dichiarato che nell'ambito del rapporto professionale intercorso tra *Parte_1* ed il componente del collegio sindacale dott. *Controparte_1*, di cui alla delibera di incarico 29.06.2011, è stato convenuto il compenso economico di Euro 3.000,00 annui (oltre accessori di legge) per la durata triennale dell'incarico, somma che *Parte_1* ha già interamente saldato (ultima fattura n. 25 del 07.11.2014 emessa dal dott. *CP_1*), revocarsi e quindi annullarsi il decreto ingiuntivo n. 70/2022 – R.G. 3501/2022 del Tribunale di Mantova in data 26.01.2022;

c) in via ulteriormente subordinata: nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, accertato e dichiarato che in esecuzione delle pattuizioni economiche intercorse tra *Parte_1* e dott. *Controparte_1* è intervenuto un accordo economico modificativo dell'originaria previsione contenuta nel verbale di nomina 29.06.2011 e *Parte_1* ha già corrisposto a dott. *Controparte_1* la somma di Euro 3.000,00 (oltre accessori di legge) afferente l'annualità 2013/2014, come da fattura da quest'ultimo emessa n. 25 del 07.11.2014, dichiararsi che null'altro è dovuto allo stesso e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 70/2022 – R.G. 3501/2022 del Tribunale di Mantova in data 26.01.2022;

d) in via ulteriormente graduata subordinata: nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono, accertato che dott. *Controparte_1* ha assunto contestualmente incarico di sindaco del Collegio sindacale di *Parte_1* e di altre società del Gruppo Saviola pattuendo con il medesimo Azionista e per ognuna di esse, un compenso forfetario cumulativamente ingente e remunerativo, dichiararsi la congruità del compenso professionale corrisposto da *Parte_1* a dott. *Controparte_1* per l'attività svolta nell'anno 2013/2014 di Euro 3.000,00 (oltre accessori di legge) o quel diverso ritenuto ammontare ritenuto di giustizia, anche in via equitativa, entro i limiti di tariffa.

e) condanna ex art. 96 c.p.c.: per effetto dell'accoglimento di una o tutte le domande che precedono, Voglia il Giudice adito pronunciare condanna ex art. 96 c.p.c. a carico del dott. *Controparte_1* nella misura ritenuta di giustizia quale equa sanzione e/o riparazione del danno arrecato a *Parte_1* dalla temeraria iniziativa giudiziaria intrapresa.

- In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di procedura.”

Per parte convenuta opposta:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, con sentenza esecutiva ex lege, rigettare l’opposizione perché inammissibile, improponibile, improcedibile, infondata in fatto e diritto, non provata o come meglio, confermando il decreto ingiuntivo opposto ovvero ed in subordine condannare la *Parte_1* in persona del suo rappresentante pro tempore, a pagare in favore del dott. *Controparte_1* quale compenso per l’attività prestata, la somma di Euro 198.413,59 ovvero quella diversa da determinare, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 2402 e 2233 codice civile, come dovuta all’esito dell’istruttoria, oltre interessi moratori dalla mora al saldo, in ogni caso, con vittoria di compenso e spese del presente procedimento e distrazione a favore del procuratore antistatario, ex art. 93, 1° comma, c.p.c.”.

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* proponeva opposizione avverso il decreto n. 70/22, emesso nei suoi confronti da questo Tribunale in data 26.01.2022, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore del dott. *Controparte_1*, dell’importo di € 198.413,59, quale compenso professionale relativo all’attività di componente del Collegio sindacale della società *Parte_1* svolta dall’ingiungente, oltre ad interessi e spese.

La società opponente contestava la sussistenza del credito fatto valere in sede monitoria, allegando: di essere società facente parte del Gruppo MAURO SAVIOLA che, sotto il controllo di Saviola Holding S.r.l., annovera le consorelle Composad S.r.l., Compokit S.r.l, Gruppo Mauro Saviola S.r.l., Nuova Rivart S.r.l., Sadepan Chimica S.r.l. ed altre; che *Parte_1* (così come le altre società del Gruppo) è dotata di un Collegio Sindacale, come prescritto a sensi dell'art 2477 commi 2 e 3 c.c., composto, nel triennio 2008/2010 e nel triennio 2011/2013 dal dott. *Controparte_1* unitamente al dott. *Persona_1* (Presidente) e dalla dott.sa *Persona_2*; che per il primo triennio 2008/2010 i Sindaci avevano fatturato a *Parte_1* compensi professionali al minimo del tariffario, mentre nel

secondo triennio 2011/2013, stante l'improvvisa crisi finanziaria che si era manifestata tutte le economie del mondo, l'Azionista, oltre a congelare tutte le linee di credito, diede corso ad un imponente piano di risparmio finanziario – CP_2 – convenendo ed attuando a tutti i livelli ed in tutte le Società del Gruppo una riduzione dei costi, degli stipendi e dei compensi di ogni genere e natura, tra i quali anche quelli dei Sindaci; che con questi ultimi, poiché titolari di numerosi identici incarichi nelle varie Società del Gruppo, fu convenuto un compenso forfetario che fosse coerente con il saving aziendale posto in atto ed in linea con il piano di ristrutturazione ex. art. 67 L.F. che sarebbe stato necessariamente depositato, con tutte le Società del Gruppo, in misura pari, per quanto concerne Parte_1 per il triennio 2010/2013, ad € 4.500,00 annui per il Presidente del Collegio e ad € 3.000,00 annui (oltre accessori di legge) per gli altri componenti; che il suddetto accordo era stato ratificato con l'emissione delle fatture da parte dei Sindaci di Pt_1 per le annualità 2011 e 2012, nonché in tutte le altre Società nelle quali avevano il medesimo incarico; che giunti a scadenza del mandato (31.12.2013), in vista dell'assemblea di approvazione del bilancio 2013 che si sarebbe svolta nei primi mesi 2014, l'Azionista (in linea con il CP_2 e quindi ad ulteriore risparmio) decise di optare per la forma monocratica dell'organo di controllo a Sindaco unico; che a quel punto il dott. CP_1 (ed anche la di lui consorte dott.sa Per_2 , conscio che non avrebbe ricevuto rinnovo del mandato in tutte le Società, diede corso a malcelate minacce, boicottò gli incombenti ed innescò diatribe sul compenso forfetario a suo tempo pattuito, omettendo in ultimo di partecipare all'assemblea di approvazione bilancio di Parte_1 tenutasi il 24.07.2014 e di altre; che ad ottobre 2014 il dott. CP_1 incassò il compenso forfetario di € 3.000,00, corrisposto da Parte_1 a saldo della sua attività 2013/14, emettendo, viceversa, una fattura con dicitura "acconto" (fattura n. 25 del 07.11.2014), dopodiché recapitò di lì a poco due pro forma datate 31.12.2014 per importi spropositati: l'una di Euro 95.814,64 per compenso di "componente del collegio sindacale 2013" e l'altra di Euro 99.031,27 per compenso di "membro del collegio sindacale e relazione al bilancio 2013 + consolidato", immediatamente contestate da Pt_1 in quanto pretesa infondata e qui riproposta a distanza di otto anni.

Ciò premesso in fatto, la società opponente sosteneva di nulla dovere all'opposto per i titoli fatti valere, sostenendo che questi aveva richiesto la liquidazione di una parcella arbitrariamente ed unilateralmente emessa per compensi di Sindaco di *Parte_1* nell'annualità 2013/2014 sul falso presupposto e rappresentazione che quelle somme gli fossero dovute in base alla delibera d'incarico 29.06.2011, ove si faceva rimando del compenso “.. nella misura prevista dalla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti” quando in realtà, per il triennio 2011/2013, il dott. *CP_1* ed i restanti membri del Collegio di *Parte_1* avevano convenuto ed accettato il compenso forfettario di Euro 3.000,00/annui ciascuno e € 4.500,00/annui al Presidente, già ricevuto.

Contestando il valore probatorio della parcella liquidata dal competente ordine professionale nella presente fase del giudizio, l'opponente contestava in ogni caso l'erroneità del calcolo esposto dal dott. *CP_1* in base al tariffario nella parcella liquidata, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D.M. 02/10/2010 n. 69 (“tariffa professionale dei dottori commercialisti”), non avendo il convenuto applicato la riduzione del 50% degli onorari prevista per società quale GSM s.r.l. (“holding statica”).

Allegando altresì l'esistenza di “giudicato” formatosi in sede di giudizio arbitrale promosso dalla dott. *Persona_2* impegnata sia in *Parte_1* che in altre società del Gruppo quale fu Sadepan Chimica S.r.l., riguardo il preteso compenso tariffario anziché quello forfettario convenuto ed accettato, conclusosi con un lodo che aveva confermato l'esistenza, validità e durata triennale dell'accordo economico qui fatto valere dalla società, quest'ultima concludeva come in epigrafe riportato.

Il convenuto opposto si costituiva ritualmente in giudizio, contestando quanto allegato dall'attrice.

In particolare il dott. *CP_1* negava l'esistenza dell'accordo allegato da controparte in ordine ad un “compenso forfettario” pattuito in € 3.000,00 annui, di cui non vi era alcuna prova scritta, affermando di aver unicamente rinunciato, coerentemente con l'avviato programma di saving, a parte dei distinti crediti annuali per l'attività prestata in relazione

agli esercizi 2011 e 2012, ma di non aver invece mai rinunciato al compenso deliberato per l'attività da prestare nei successivi anni 2013 e 2014; che una simile rinuncia, del resto, ove fosse applicabile anche agli anni successivi, come sostenuto da controparte, ne inficerebbe radicalmente la legittimità, risultando lesiva del principio dell'adeguato compenso la cui misura, ai sensi dell'art. 2233, comma 2°, codice civile, "deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"; che il calcolo del compenso spettantegli non era inficiato da alcun "errore", non essendo nel caso applicabile la riduzione prevista dall'art. 37 c. 3 del D.M. 02/10/2010 n. 69, trattandosi di holding operativa e non di mero godimento.

Ribadito il corretto svolgimento di tutte le attività indicate in parcella, il convenuto concludeva chiedendo il rigetto della proposta opposizione e comunque condanna dell'attrice al pagamento della somma ingiunta, o della diversa somma risultante dall'istruttoria.

Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prove orali e CTU.

DIRITTO

1. Il credito fatto valere in sede monitoria

Controparte_1, dottore commercialista, ha richiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo qui opposto nei confronti di GSM s.r.l. per l'importo capitale di € 153.567,08, al lordo della ritenuta di acconto, oltre ad accessori di legge, interessi e spese, credito residuo allo stesso spettante, secondo l'assunto, a titolo di compenso per l'attività svolta quale componente del Collegio sindacale della società *Parte_1* di cui alle parcelle liquidate dal competente Consiglio dell'ordine, come da certificazione in data 20.10.2021, prodotta in sede monitoria.

Dette "parcelle" non risultano essere state prodotte.

In sede monitoria il dott. **CP_1** ha invece dimesso copia della delibera assembleare di GSM srl in data 29.06.2011, con cui è stata confermata la composizione del Collegio sindacale nelle persone dei membri uscenti e quindi designando, quali membri effettivi, il dott. **Persona_1** (Presidente) e il dott. **Controparte_1** e la dott.ssa **Persona_2** quali componenti, per la durata di tre esercizi, “sino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013” e deliberato un compenso agli stessi “assegnato nella misura prevista dalla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti”.

Dalle due note pro-forma emesse dal professionista in data 31.12.2014 (prodotte in sede monitoria e da parte attrice, doc. 27 e 28), risulta che il compenso, pari a quanto poi liquidato dal competente Consiglio dell’ordine, è stato così quantificato per l’anno 2013: “Compenso componente collegio sindacale anno 2013: € 929,63 verifiche trimestrali – art. 37, co.1 lett.a) decreto 2/9/2010 n.169; € 51.724,21 relazione bilancio 31/12/2012 - art. 37, co.1 lett.b) decreto 2/9/2010 n.169; € 25.862,11 relazione bilancio consolidato - art. 37, co.1 lett.b) decreto 2/9/2010 n.169M a dedurre acconto versato 3.000,00”, per un importo netto complessivo di € 80.711,45, e così quantificato per l’anno 2014: “Compenso componente collegio sindacale anno 2014: € 464,81 verifiche trimestrali - art. 37, co.1 lett.a) decreto 2/9/2010 n.169; € 51.724,21 relazione bilancio 31/12/2013 - art. 37, co.1 lett.b) decreto 2/9/2010 n.169; € 25.862,11 relazione bilancio consolidato - art. 37, co.1 lett.b) decreto 2/9/2010 n.169”, per un importo netto complessivo di € 83.421,05.

Parte opponente ha contestato l’esistenza del suddetto credito, rilevato che “il generico richiamo al tariffario professionale contenuto in quel verbale (delibera assembleare 29.06.2011, n.d.r.) non ha valore di pattuizione di uno specifico compenso” ed affermando che “nella realtà, per il triennio 2011/2013, il dott. **CP_1** ed i restanti membri del Collegio di **Parte_** avevano convenuto ed accettato il compenso forfettario di Euro 3.000,00/annui ciascuno e € 4.500,00/annui al Presidente”, accordo che “aveva preso le mosse dall’avviato programma di saving che portò il Gruppo a depositare un piano quinquennale di ristrutturazione ex. art. 67 L.f. volto al massimo risparmio sui costi aziendali” e che, secondo quanto precisato solo in memoria istruttoria, sarebbe intercorso

fra “l’azionista di *Parte_1* rappresentato da dott. *Persona_3* e i tre componenti il Collegio sindacale e comprovato dalle fatture emesse per gli esercizi 2011 e 2012 dai suddetti componenti e, in particolare, dal dott. *CP_1* , per gli importi concordati, con causale “ Compenso componente collegio sindacale anno ... (2011- 2012 n.d.r). Importi determinato forfettariamente per l’anno ... (2011 – 2012 n.d.r.) come da intese con la Direzione del gruppo e con riguardo al piano di risanamento proposto € 3.000” (doc. 36 e doc. 42).

1.1. L’esistenza e la validità di accordo fra le parti sulla misura del compenso dovuto

Come noto ai sensi dell’art. 2402 c.c. “La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita dallo Statuto, deve essere determinata dall’assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio”.

Nel caso l’assemblea, con la delibera di conferma e nomina dei sindaci per gli esercizi 2011-2013 (sino all’approvazione del bilancio 2013) non ha “determinato” la misura del compenso, limitandosi a stabilire che lo stesso sarebbe stato “assegnato nella misura prevista dalla Tariffa Professionale dei Dottori Commercialisti”, laddove la Tariffa Professionale allora in vigore (D.M. 169/10) prevedeva anche compensi variabili e che, in ogni caso, come del pari dovrebbe essere noto, è stata abrogata dal D.L. n.1/12, con decorrenza dal 24 gennaio 2012.

Pur concordando con il rilievo di parte attrice, secondo il quale al “generico richiamo” alla Tariffa professionale contenuto nella delibera assembleare del 29.06.2011, non può attribuirsi il valore di determinazione di un compenso specifico, e dovendo rilevarsi che la stessa Tariffa professionale non avrebbe comunque potuto trovare applicazione per la liquidazione dei compensi spettanti ai sindaci per gli esercizi 2013-2014, attesa la sua intervenuta abrogazione (“La retribuzione annuale dei sindaci delle società che, a norma dello art 2402, se non è stabilita nell’atto costitutivo deve essere determinata dalla assemblea per il periodo di durata dell’ufficio, non costituisce un debito unico per tutta la durata della carica, semplicemente ripartito in più annualità, ma dà luogo a distinti crediti

annuali ...” v. Cass. Civ. n. 3496/72, in materia di prescrizione), non può tuttavia ritenersi che, in assenza di una precisa determinazione del compenso da parte dell’assemblea societaria, lo stesso potesse validamente essere pattuito da altri soggetti.

Come statuito dalla Suprema Corte infatti, “La misura del compenso dei componenti del collegio sindacale di società di capitali, ai sensi dell’art. 2402 cod. civ., deve essere stabilita nell’atto costitutivo o deve essere fissata dall’assemblea, sicché, in mancanza di tale indicazione, va determinata dal giudice ex art. 2233 cod. civ., non potendosi attribuire alcuna rilevanza ad eventuali accordi intercorsi con l’amministratore sul criterio di calcolo della remunerazione.” (v. Cass. Civ. n. 22761/2014), né, tantomeno, ad accordi intercorsi, nel caso, secondo l’assunto, fra “l’azionista” e i sindaci.

Anche nell’ipotesi in cui un simile accordo si fosse perfezionato, allo stesso non potrebbe quindi attribuirsi il valore di valida pattuizione in ordine alla misura del compenso dovuto dalla società ai componenti del collegio sindacale.

Va qui disatteso il poco comprensibile assunto difensivo di parte attrice secondo il quale debba riconoscersi effetto di “giudicato”, in ordine alle questioni oggetto della presente causa, e in particolare in ordine alla validità del suddetto “accordo”, al lodo emesso a definizione di giudizio arbitrale promosso nel 2016 da altro componente del collegio sindacale di GSM srl, la dott.ssa [Persona_2](#) nei confronti di altra società del Gruppo Saviola, Sadepan Chimica S.r.l., in cui la prima, quale componente del collegio sindacale di detta società, aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento del residuo compenso asseritamente dovutole per l’anno 2013 quale membro del collegio sindacale, calcolato sulla base del DM n. 169/10, trattandosi all’evidenza di causa fra soggetti diversi, e pertanto il lodo prodotto (doc. 46) non può spiegare alcun “effetto di giudicato” nella presente controversia (lodo in cui peraltro il compenso residuo settante alla dott. [Per_2](#) è stato liquidato ai sensi dell’art.1 ultimo comma D.M. 27 luglio 2012 n.140”).

Sulla base dei principi sopra richiamati, e posto che il professionista può sempre rinunciare, in tutto o in parte, al proprio compenso, successivamente alla maturazione del

proprio credito, i fatti allegati da parte attrice in ordine all'accordo che sarebbe stato concluso fra "l'azionista" e i componenti del collegio sindacale nell'aprile 2012, ed avente ad oggetto la riduzione del compenso dovuto ad importo "forfetariamente" quantificato in € 3.000,00 annui, potrebbero in realtà eventualmente ricondursi, in ipotesi, alla diversa fattispecie della remissione del debito, ex art. 1236 c.c., o della rinuncia (parziale) al proprio diritto.

Parte attrice ha infatti allegato che a seguito della crisi economica in cui versavano tutte le società del Gruppo Saviola, era stato dato l'avvio già dal 2011 ad un programma di contenimento dei costi a tutti i livelli, sfociato in accordo di risanamento ex art. 67 L.F. sottoscritto nel dicembre 2013 e concluso poi nel 2018, nell'ambito del quale si inseriva anche l'accordo, raggiunto con tutti i sindaci di tutte le società del Gruppo nell'aprile 2012, per la liquidazione di "compensi forfettari", quantificati come da prospetto prodotto quale doc. 96.

Il dott. *CP_1*, in atti e in sede di interpello, rispondendo sui seguenti capitoli: "7) Vero che nel corso del mese di aprile 2012 l'azionista di *Parte_1* rappresentato da dott. *Persona_3* ha proposto al Collegio sindacale di *Parte_1* nella persona del dott. *Persona_1* il compenso annuo di Euro 3.000,00 annui (oltre accessori) per ciascun componente, compenso maggiorato del maggiorazione 50% per il Presidente come da prospetto che si rammostra al doc. 96. 8) Vero che nel corso del mese di aprile 2012 il Presidente del Collegio sindacale di *Parte_1* dott. *Persona_1* ha sottoposto al dott. *Controparte_1* e dott.sa *Persona_2* il prospetto dei compensi proposti da *Parte_1* per l'attività di Sindaco e di quelli delle altre società del Gruppo elencati nel doc. 96 che si rammostra al teste. 9) Vero che nel corso del mese di aprile 2012 il Sindaco dott. *CP_1* [...] ha accettato il compenso di Euro 3.000 (oltre accessori) proposto da *Parte_1* per l'attività di Sindaco nell'ambito del programma di saving attuato dal Gruppo Saviola. 10) Vero che il compenso proposto dall'azionista di *Parte_1* ai componenti dei collegi sindacali, come da prospetto doc. 96 di parte attrice che si mostra al teste, è stato oggetto di trattativa e quantificazione correlata agli identici incarichi nelle società del Gruppo

Saviola. 11) Vero che la l'accordo sui compensi professionali dei Sindaci di *Parte_1* e delle altre Società del Gruppo Saviola, come da prospetto doc. 96 di parte attrice che si 10 mostra al teste, è stato convenuto in relazione al piano di risanamento attuato dal Gruppo Saviola per gli esercizi contabili 2011, 2012, 2013", ha confermato che "nell'aprile del 2012, su proposta della società riferita al Collegio dal dott. *Per_1* per l'anno 2011, che si era concluso con il deposito del bilancio, i compensi per il collegio sindacale sarebbero stati ridotti agli importi indicati nei capitoli, tanto che tutti abbiamo emesso fattura corrispondente, nel 2012, per le competenze 2011", come da prospetto prodotto (Sul cap. 10) "E' vero e ciò sempre per l'anno 2011"), ma ha negato che tale accordo fosse riferito anche agli anni 2013 e 2014: "Sul cap. 11) Non è vero; noi, come Sindaci, sapevamo del piano di risanamento, che però noi non abbiamo mai visto; la nostra disponibilità per l'anno 2011 era legata alle effettive difficoltà finanziarie del Gruppo Saviola, all'epoca, ma la "riduzione" del compenso non è stata mai pattuita per l'intero triennio, riguardando solo l'anno 2011. Aggiungo che ovviamente la pattuizione doveva essere relativa a ciascun Sindaco, nel senso che ciascuno poteva decidere solo per sé, tanto che per esempio la collega *Per_4* per gli anni 2012 e 2013 ha ricevuto compensi ben maggiori di quelli indicati nel prospetto che mi viene esibito."

Se quindi può ritenersi che il dott. *CP_1*, al pari degli altri componenti del collegio, abbia rinunciato a parte del compenso in ipotesi dovuto per gli esercizi 2011 e 2012, emettendo fatture per l'importo accettato di € 3.000,00 annui "come da intese con la Direzione del Gruppo e con riguardo al piano di risanamento proposto" (doc. citati, nn. 36 e 42), da equipararsi a dichiarazioni di remissione del debito/rinuncia ad un superiore compenso, altrettanto non può dirsi per gli anni 2013-2014.

E' qui superfluo l'esame delle deposizioni testimoniali assunte in merito alla estensione o meno di detto "accordo" anche agli esercizi successivi al 2012 (confermata dal teste dott. *Persona_1* presidente del collegio sindacale, dal teste *Persona_3*, dirigente di Saviola Holding srl, società partecipata di *Pt_1* e dal teste *Testimone_1*, commercialista e consulente tributario di *Pt_1* invece negata dalla teste dott.ssa *Per_2*

Per_2 terzo componente del collegio sindacale di Pt_1 la quale ha invece confermato che la proposta era stata accettata per il solo 2012), non potendo lo stesso integrare, per le ragioni già ampiamente esposte, valida pattuizione contrattuale di determinazione del compenso spettante ai sindaci, e risultando dall'ulteriore documentazione dimessa dalla stessa attrice che per l'esercizio 2013 (e 2014, sino all'approvazione del bilancio) il convenuto non ha "accettato" alcuna riduzione del compenso spettantegli, né peraltro risultano comportamenti concludenti da cui possa desumersi una sua rinuncia al diritto di credito qui fatto valere, "rimessione del debito" o "rinuncia" che avrebbero potuto intervenire solo a seguito del sorgere del relativo diritto.

Risulta infatti che il convenuto per l'anno 2013, a fronte del pagamento di € 3.000,00, abbia emesso in data 7.11.2014 fattura di "acconto su compenso componente collegio sindacale 2013" (doc. 26 parte attrice) e che già in precedenza il dott. CP_1 avesse inviato le due note pro forma per compenso calcolato ai sensi del DM 169/10 (v. pec prodotta quale doc. 29 parte attrice), tanto che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, nella "Relazione di Revisione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art.14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39", in data 13.06.2014 redatta dal Collegio sindacale (doc. 1 parte convenuta) è stato rilevato che: "nel conto economico e in nota integrativa viene riportato un importo del compenso del collegio sindacale per complessivi euro 10.500 cifra inferiore alle parcelle complessivamente inviate".

Da quanto accertato consegue pertanto che il compenso dovuto al dott. CP_1 per l'attività svolta quale componente del collegio sindacale di Parte_1 non esattamente determinato dall'assemblea della società, e non potendo essere oggetto di valida pattuizione fra i sindaci e "l'azionista", deve essere qui quantificato ai sensi dell'art. 2233 c.c., non potendo del pari ritenersi, sulla base di quanto accertato, che sia intervenuta rinuncia al credito/remissione del debito da parte del professionista creditore.

2. La liquidazione del compenso spettante al convenuto

Come più volte già sottolineato, sia il dott. **CP_1** nelle note pro-forma inviate alla società, sia il competente Consiglio dell'Ordine nella liquidazione delle parcelle relative agli anni 2013-2014 (sino all'approvazione del bilancio 2013, scadenza dell'incarico) hanno applicato, ai fini della determinazione del compenso relativo, i parametri e i criteri di cui al DM 169/10, abrogato dal D.L. n.1/12, con decorrenza dal 24 gennaio 2012.

Poiché, come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (con riferimento al compenso spettante agli avvocati, ma enunciando principi applicabili anche alle altre professioni per le quali sono state abrogate le precedenti tariffe professionali) “agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate” (v. Cass. Civile SS.UU. n. 17405/12 e n. 17406/12), nella fattispecie in esame il compenso spettante al convenuto deve essere quindi determinato secondo i nuovi parametri del DM 140/12, e non secondo i parametri e criteri del DM n. 169/10, trattandosi di “compenso spettante ad un professionista” che, alla data di entrata in vigore del DM 140/12 (23.08.2012), non aveva ancora completato la propria prestazione professionale,” ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”.

Va qui precisato che parte attrice, pur non avendo fatto valere espressamente l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., ha comunque contestato che il convenuto abbia svolto correttamente le attività allo stesso demandate, allegando, in citazione, che il dott. **CP_1** aveva omesso la partecipazione “all'assemblea di approvazione bilancio di **Parte_1** tenutasi il 24.07.2014 e di altre” e, in prima udienza, che il “Libro Verbali del Collegio

sindacale di *Parte_* ... riportava quale ultima annotazione la riunione del 03.11.2011. E' appena il caso di rammentare che in presenza di un Organo di Controllo collegiale le verifiche periodiche sono obbligatorie, ed è obbligatorio che delle verifiche sia redatto verbale da riportare sull'apposito Libro, quindi dal 03.11.2011 al 2014 il dott. *CP_1* non ha svolto il suo operato.", addebiti negati dal convenuto.

Il teste *Per_1* sentito a chiarimenti in ordine alla tenuta del suddetto Libro Verbali, ha dichiarato: "I verbali delle riunioni trimestrali relative alla società *Pt_1* venivano seguiti e redatti in bozza dal dott. *CP_1*, in quanto ci dividevamo questo compito per le varie società del gruppo; una volta esaminata la bozza e raggiunto l'accordo sulla stesura definitiva, firmata da tutti, i verbali andavano trascritti nel libro dei verbali del collegio sindacale; se i verbali non sono stati trascritti nel libro del collegio sindacale significa che non si è mai arrivati alla stesura definitiva. Se risultano comunque verbali originali sottoscritti delle relazioni ai bilanci depositati in Camera di Commercio significa che gli originali, anche se non trascritti, sono presso la società, nei fascicoli relativi ai bilanci."

Come riferito dal teste *Tes_1* presso la Camera di Commercio sono state depositate le relazioni dei sindaci allegate ai bilanci: "Ai bilanci viene allegata la relazione dei sindaci, che può essere o meno contenuta in un verbale; sicuramente la relazione in originale c'è ed è depositata in originale presso la società; cosa diversa sono i verbali delle riunioni per le verifiche periodiche; preciso comunque che è compito del Collegio sindacale provvedere alla tenuta del Libro delle riunioni del collegio. Presso la società quindi non ci sono originali dei verbali delle riunioni del collegio sindacale, solo gli originali delle relazioni al bilancio, come da me attestato alla Camera di Commercio. Preciso ancora che per la redazione della relazione al bilancio non è necessario che risultino trascritti i verbali delle riunioni periodiche di verifica, che ipoteticamente quindi potrebbero anche non essere state fatte".

Il convenuto ha prodotto bozza del verbale Collegio sindacale del 24.01.2013 (doc. 9); bozza verbale Collegio sindacale del 24.04.2013 (doc. 10); bozza verbale Collegio

sindacale del 23.07.2013 (doc. 11), “bozze” relative alle verifiche periodiche compiute, e le relazioni al bilancio 2012 e 2013 (doc. 3 e 1).

In corso di causa è stata quindi disposta CTU sul seguente quesito: “Il C.T.U., esaminati gli atti di causa e sulla base dei documenti prodotti, determini il compenso liquidabile al dott. *Controparte_1* per l’attività svolta quale componente il collegio sindacale di [...] *Pt_1* per l’anno 2013/2014, sino all’approvazione del bilancio 2013, applicati i parametri e i criteri di cui al DM 140/12”.

Il CTU nominato, dott. *Persona_5* dato atto che l’incarico conferito al dott. *CP_1* aveva ad oggetto lo “svolgimento delle attività di A) controllo di legalità e B) di revisione legale”, premessa la descrizione delle principali funzioni legate al controllo di legalità, ai sensi degli articoli 2397 e ss. c.c. (vigilanza sull’amministrazione; verifica del rispetto delle norme statutarie; partecipazione e convocazione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle Assemblee; verifica delle operazioni societarie; segnalazione di irregolarità) e delle principali funzioni legate all’incarico di revisione legale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 39/2010 (revisione del bilancio; controllo sui libri contabili; verifica delle operazioni finanziarie; pianificazione e attuazione dei controlli; relazione sulla revisione; valutazione dei rischi aziendali) e precisato, quanto allo sviluppo temporale di tali attività, che “il controllo di legalità è, di fatto, un’attività continua, con momenti chiave in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle assemblee dei soci. La relazione annuale è prodotta in occasione dell’assemblea di approvazione del bilancio, ma il controllo è svolto durante tutto l’anno. Controllo contabile: Anche questo è un processo che dura tutto l’anno, ma con picchi di attività legati alla chiusura dell’esercizio (fine anno) e alla revisione del bilancio”, ha provveduto alla quantificazione dei compensi spettanti al convenuto, sulla base di quanto previsto dal DM 140/2012.

Il CTU ha depositato il proprio elaborato in data 30.10.2024 (e successiva integrazione per errata corripse il 25.11.2024).

A fronte di richieste di integrazioni/chiarimenti svolte da parte attrice, per completezza di indagine è stato richiesto al CTU di integrare la relazione peritale, provvedendo “a rideterminare il compenso liquidabile al dott. *Controparte_1* per l’attività svolta quale componente il collegio sindacale di *Parte_1* da giugno 2013 e sino all’approvazione del bilancio 2013, applicati i parametri e i criteri di cui al DM 140/12, esaminata espressamente l’attività dallo stesso in concreto svolta, come risultante dagli atti di causa (ivi comprese le prove assunte) e dai documenti prodotti, e fornendo i chiarimenti richiesti da parte attrice in ordine alla riduzione tariffaria applicabile, avuto riguardo alla natura di holding statica di *Parte_1* , integrazione depositata dal CTU in data 10.02.2025.

Spettando al Giudice ex art. 2233 c.c. la determinazione del compenso dovuto al professionista, prima di procedere all’esame dei risultati cui è giunto il CTU, che ha offerto tutti gli elementi tecnici di valutazione necessari, è qui necessario, a fronte delle contestazioni rispettivamente svolte dalle parti, precisare i parametri e i criteri di liquidazione ex DM 140/12, applicabili nella fattispecie.

2.a I riferimenti temporali dell’attività svolta

Come allegato da entrambe le parti e come risulta dai documenti in atti, il dott. *CP_1* [...], la dott.sa *Persona_2* ed il dott. *Persona_1* (in qualità di Presidente), già confermati quali membri del Collegio sindacale di *Parte_1* con delibera in data 9.06.2008 (v. doc. 2) per “tre esercizi e pertanto fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2010”, sono stati nuovamente confermati nell’incarico per “tre esercizi e pertanto fino all’approvazione del bilancio al 31.12.2013” con delibera assembleare del 29.06.2011 (v. doc. 3), bilancio approvato dall’assemblea in data 24.07.2014, che ha contestualmente deliberato di affidare per gli esercizi successivi l’attività di controllo e revisione legale ad un Sindaco Unico, nominato nella persona del dott. *Persona_1*

Il CTU nominato dott. *Persona_5* nel primo elaborato depositato, rilevato che “Dalla documentazione prodotta in atti ed esaminata dallo scrivente (visura storica GMS documento n. 48) si desume che l’attività del Dott. *CP_1* si sia effettivamente conclusa

con l'approvazione del bilancio al 31/12/2013 e quindi alla data dell'assemblea dei soci tenutasi il 24/7/2014", ha ritenuto di dover considerare, ai fini della determinazione del compenso spettante al convenuto e oggetto del presente procedimento, "debba essere riferita al periodo d'attività tra 1/1/2013 e 24/7/2014, ovvero per l'intera annualità 2013 e - con accettabile approssimazione - per il I semestre 2014", e che, in particolare, "per la liquidazione delle attività di controllo di legalità (rif. Art. 29 DM 140/2012) debba essere quello di un anno e sei mesi, quindi con liquidazione del compenso al 100% per l'annualità 2013 e al 50% per l'annualità 2014, essendo tale attività caratterizzata da sostanziale continuità; per la liquidazione delle attività di revisione legale (rif. Art. 22 DM 140/2012) debba essere quello di due distinte annualità, quindi con liquidazione del compenso al 100% per l'annualità 2013 e al 100% per l'annualità 2014, essendo tale attività caratterizzata da sostanziale intensificazione in corrispondenza della chiusura dell'esercizio e della successiva revisione del bilancio in vista della procedura di approvazione".

Tale criterio è stato contestato da parte attrice, che ha rilevato come "Tale assunto è concettualmente errato in quanto porterebbe ad attribuire al dott. **CP_1** un compenso di 3,5 annualità a fronte di un minor incarico conferito per la durata di 3 annualità. La nomina del dott. **CP_1** per il periodo in esame è, infatti, avvenuta nel giugno 2011 (con l'approvazione del bilancio 2010) e non a gennaio 2011, per poi concludersi nel giugno 2014 con l'approvazione del bilancio 2013. Quindi l'incarico è durato 3 anni - da giugno 2011 a giugno 2014 - ed ha riguardato 3 relazioni ai bilanci (2011, 2012 e 2013), non 3,5 annualità", "a dispetto delle fatturazioni precedenti del dott. **CP_1**, ovvero: - a giugno 2012 il compenso indicato in fattura come anno 2011 era riferito ad attività di controllo e revisione da giugno 2011 a giugno 2012 + relazione sul bilancio 2011 rilasciata a giugno 2012;- a giugno 2013 il compenso indicato in fattura come anno 2012 era attività di controllo e revisione da giugno 2012 a giugno 2013 + relazione sul bilancio 2012 rilasciata a giugno 2013".

In realtà né parte attrice né il convenuto hanno allegato quando sia intervenuta la prima nomina del dott. **CP_1** quale componente del collegio sindacale di GSM srl (riconfermata con le delibere sopra riportate), e con quale riferimento temporale sia stata quindi da questi emessa la prima fattura; dalla visura storica CCIAA di **Pt_1** (doc. 48 parte attrice), alla sezione “informazioni storiche REA”, risulta tuttavia l’iscrizione, con “Data effetto: 28/12/2005” del trasferimento della sede legale della società da Milano a Suzzara (MN) e, oltre all’adozione delle variazioni ivi riportate, l’assunzione “della carica/e o qualifica/e di ... sindaco effettivo per **Controparte_1**” (denuncia modifica del 20/01/2006), che quindi deve farsi risalire a tale data; dalle fatture prodotte dalla stessa società attrice, relative ai compensi per gli esercizi precedenti a quelli oggetto di causa (emesse anche dagli altri componenti il Collegio, e relative anche ad altre società del gruppo) deve altresì desumersi, contrariamente a quanto allegato dalla società attrice e come rilevato dal CTU, che i sindaci - e il convenuto - abbiano adottato una modalità di fatturazione conforme al criterio di competenza annuale, ossia comprendere tutta l’attività dell’anno (quattro verifiche periodiche più relazione al bilancio dell’esercizio precedente, più funzione di revisore contabile); ed infatti la fattura relativa all’attività prestata nel 2009 è stata emessa l’8.02.2010 con la seguente causale: “Compenso componente collegio sindacale anno 2009 - n. 4 Verifiche tariffa professionale... - controllo bilancio 2008 - art. 37 tariffa professionale - Riduzione 50% art. 37 comma 3 - maggiorazione per funzione di revisore contabile - art. 37 tariffa professionale ...” (doc. 4 parte attrice); la fattura relativa all’attività prestata nel 2010 è stata emessa il 7.03.2011, con analoghe causali per “anno 2010” e “controllo bilancio 2009” (doc. 5 parte attrice); deve pertanto ritenersi che la fattura emessa il 7.06.2012, per l’importo “determinato forfettariamente per l’anno 2011 come da intese” in € 3.000,00, e la fattura emessa il 30.05.2013 per lo stesso importo, “determinato forfettariamente per l’anno 2012 come da intese”, anche se con casuali generiche (“compenso componente collegio sindacale”), comprendano le verifiche periodiche degli anni 2011 e 2012, le relazioni ai bilanci 2010 e 2011 e l’attività di revisione contabile svolta negli stessi anni 2011 e 2012.

Spetta ancora al convenuto pertanto il compenso richiesto per le attività svolte in tutto l'anno 2013 (indicate nelle note pro forma alle voci "verifiche trimestrali", "relazione bilancio 31/12/2012", "relazione bilancio consolidato"), dal 1.01.2013 al 31.12.2013, e, essendo rimasto in carica, con le stesse funzioni, sino all'assemblea di approvazione del bilancio 31.12.2013, tenutasi nel luglio 2014, per le attività svolte sino a tale data (indicate nelle note pro forma alle voci "verifiche trimestrali", "relazione bilancio 31/12/2013", "relazione bilancio consolidato") e che risultino essere state effettuate.

Devono quindi disattendersi sia la difesa di parte attrice, secondo la quale il compenso ancora da corrispondere al dott. CP_1 debba liquidarsi con riferimento al solo periodo giugno 2013 – giugno 2014, sia la valutazione del CTU secondo la quale "per la liquidazione delle attività di revisione legale (rif. Art. 22 DM 140/2012)" il periodo di riferimento "debba essere quello di due distinte annualità, quindi con liquidazione del compenso al 100% per l'annualità 2013 e al 100% per l'annualità 2014", atteso che le attività di revisione legale non sono limitate alle revisioni dei bilanci, ma comprendono, come precisato dallo stesso CTU, il controllo periodico sui libri contabili, la verifica delle operazioni finanziarie, la pianificazione e attuazione dei controlli, la valutazione dei rischi aziendali, da svolgersi durante tutto l'anno, ed essendo pacifico che tali attività non siano state svolte per il secondo semestre 2014.

2. b L'attività in concreto svolta – criteri di valutazione

Parte attrice ha contestato che il dott. CP_1 abbia svolto correttamente l'incarico, allegando, in citazione, che lo stesso non ha partecipato all'assemblea del 24.07.2014, convocata per l'approvazione del bilancio 2013 e le determinazioni da assumere in ordine al controllo sindacale della società (come peraltro risulta dal relativo verbale), e, in prima udienza, producendo estratto autentico del Libro Verbali del Collegio sindacale di Parte_ in cui è riportata quale ultima annotazione la riunione del 03.11.2011, che da tale data "al 2014 il dott. CP_1 non ha svolto il suo operato".

Il convenuto ha prodotto “Bozze” del “verbale Collegio sindacale” del 24.01.2013, del 24.04.2013 e del 23.07.2013 (doc. 9, 10 e 11).

Nessun altra attività risulta documentata, ad eccezione delle relazioni al bilancio 2012, al bilancio 2013 e le relazioni al bilancio consolidato 2012 e 2013 (doc. 1, 2, 3 e 4 parte convenuta), in cui il collegio sindacale ha dato atto delle attività, verifiche e controlli svolti.

Pur potendo ritenersi, sulla base dei suddetti documenti, e del fatto che non risulta che siano mai state svolte contestazioni, né nella vigenza del mandato, né successivamente, da parte di GSM srl o da qualsivoglia altro soggetto, in ordine all’operato del collegio sindacale (tanto che la scelta del Sindaco Unico è ricaduta sullo stesso Presidente del collegio), che il dott. CP_1, quale componente del collegio, non sia venuto meno ai generali doveri di vigilanza e controllo sull’attività degli amministratori, o ai controlli contabili demandati ai sindaci, e che, come sottolineato dal CTU, la mancata trascrizione sul Libro Verbali del Collegio sindacale dei verbali delle verifiche periodiche sia inadempimento imputabile al Presidente del Collegio, cui tale compito è attribuito nella prassi e secondo le “Norme di comportamento del collegio sindacale” adottate dal CNDCEC (v. integrazione perizia depositata il 10.02.2025), non può non rilevarsi che l’articolo 2421, n. 5 c.c. prevede fra i libri sociali obbligatori “il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale”, precisando che questo sia tenuto a cura del collegio sindacale; che a norma dell’art. 2403-bis, comma 4, c.c. “Gli accertamenti eseguiti (dai sindaci) devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5)”, che ai sensi dell’art. 2404 c.c., nel testo all’epoca vigente, “Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della

maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.", e che fra gli obblighi dei sindaci, ai sensi dell'art. 2405 c.c. rientra il dovere di assistere "alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alla riunioni del comitato esecutivo" (a pena di decadenza dall'ufficio in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo).

Ne consegue che le attività del collegio sindacale devono risultare dai verbali e dalle annotazioni di cui al "libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale" e che l'omessa verbalizzazione ed annotazione deve sicuramente ritenersi inadempimento agli obblighi gravanti sul collegio nel suo complesso, così come integra grave violazione dell'obbligo gravante sul singolo componente del collegio la mancata partecipazione all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio, senza giustificato motivo (v. verbale assemblea del 24.07.2014).

Ai fini della presente causa non potranno quindi considerarsi come svolte verifiche periodiche non verbalizzate (quarta verifica 2013 e prime due verifiche 2014), né altre attività di controllo e verifica non annotati nel "libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale" o non risultanti dalle relazioni ai bilanci, omissioni che devono essere necessariamente valutate, unitamente alla mancata partecipazione all'assemblea dei soci, nella determinazione del compenso in concreto spettante al convenuto per l'espletamento dell'incarico.

Ulteriore questione controversa tra le parti è data dalla applicazione o meno, e in che misura, della riduzione del compenso, già prevista dall'art. 37 lett. c. delle tabelle previgenti, avendo la società attrice, allegando la natura di "holding statica" della società GSM srl, contestato che nelle proprie note pro forma il dott. CP_1 non abbia applicato la riduzione "obbligatoria" del 50% dell'onorario specifico di cui all'art. 37 c. 1 lett. b) (previsto per "la redazione della relazione al bilancio dell'esercizio precedente, di cui all'articolo 2429 del codice civile, oltre che per il rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco di società") come previsto dallo stesso art. 37 c. 3,

secondo capoverso del DM 169/10 (“Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, gli onorari previsti in questo comma sono ridotti del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione, o in procedura concorsuale, o comunque non svolga alcuna attività.”), riduzione peraltro già applicata dallo stesso dott. [CP_1](#) e dagli altri Sindaci nelle fatture del precedente triennio 2008/2010, ed avendo il convenuto sostenuto l’inapplicabilità di detta riduzione, allegando che GSM srl “dal 2012 in poi ... ha preso ad esercitare attività di direzione e coordinamento delle altre società del gruppo, tanto da essere obbligata alla redazione del bilancio consolidato” e che la stessa sarebbe pertanto “holding operativa” e non di mero godimento.

La questione non rileva ai fini della decisione, non trovando applicazione nel caso, come ripetutamente sottolineato, le disposizioni dell’abrogato DM 169/10, ma bensì quanto previsto dal DM 140/12, capo III, “Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili” di cui agli art.15- 29 e in particolare dagli artt. 17, 18, 22 e 29: “Art. 17 Parametri generali 1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali: a) valore e natura della pratica; b) importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; f) pregio dell'opera prestata. 2. Il valore della pratica è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente capo. 3. Il compenso è di regola liquidato, salve ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della pratica le percentuali variabili stabilite nella tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili allegata, nonché utilizzando, di regola, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.”; “Art. 18 Maggiorazioni e riduzioni 1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere

applicata una maggiorazione fino al 100 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

2. Nel caso in cui la prestazione può essere eseguita in modo spedito e non implica la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione fino al 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.”; “Art. 22 Revisioni contabili 1. Il valore della pratica per la liquidazione relativa a incarichi di revisioni amministrative e contabili, di ispezioni, nonché per il riordino di contabilità, per l'accertamento dell'attendibilità dei bilanci, previsti dalla legge o eseguiti su richiesta del cliente, dell'autorità giudiziaria o amministrativa, anche ai fini della erogazione di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché per l'accertamento della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è determinato in funzione dei componenti positivi di reddito lordo e delle attività e il compenso liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 4 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.”; “Art. 29 Sindaco di società 1. Il valore della pratica per la liquidazione della funzione di sindaco di società che svolge i controlli di legalità e sull'amministrazione della società è determinato in funzione della sommatoria dei componenti positivi di reddito lordi e delle attività, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 11 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. 2. Quando la funzione di sindaco è svolta in società di semplice amministrazione di beni immobili di proprietà, in società dedicate al solo godimento di beni patrimoniali, in società in liquidazione o in procedura concorsuale, le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono ridotte fino alla metà. 3. Quando il professionista riveste la carica di sindaco unico le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 100 per cento. Quando il professionista riveste la carica di presidente del collegio sindacale le percentuali di liquidazione stabilite in tabella per l'ipotesi del comma 1 sono aumentate fino al 50 per cento.”

Il CTU nominato, dott. Persona_5 in merito alla “natura” di holding statica od operativa di GSM srl ha rilevato che: “Analizzando i bilanci e le relazioni sulla gestione degli anni 2011, 2012 e 2013, emerge che la società ha assunto il ruolo di una holding,

dedita esclusivamente al possesso e alla gestione di partecipazioni, senza attività operative dirette o dinamiche. In particolare, la trasformazione della struttura del gruppo societario, avvenuta nel 2010, ha determinato il conferimento del ramo operativo in favore di una sub-holding del gruppo, lasciando nel bilancio di *Parte_1* solo immobilizzazioni finanziarie nella forma di partecipazioni e crediti finanziari. La società non ha effettuato investimenti, non detiene personale dipendente e non svolge attività soggette a rischi operativi o ambientali. Questi aspetti indicano che, dal punto di vista gestionale, la società opera unicamente come veicolo di controllo delle proprie partecipate, confermando così la sua sostanziale natura di holding “statica”. L'assenza di attività produttive dirette e di evoluzioni significative nel bilancio supporta ulteriormente la natura essenzialmente passiva di *Parte_1*. A supporto della valutazione, va evidenziato come i consistenti valori dell'attivo patrimoniale di *Parte_1* siano rappresentati principalmente dalle partecipazioni nelle società controllate, le quali, per le realtà più significative, sono già sottoposte alla revisione da parte dei relativi organi di controllo specifici. Tale struttura rafforza il carattere passivo e non operativo di *Parte_1* concentrato nella detenzione di partecipazioni senza svolgere attività dirette di produzione o gestione. Questa configurazione patrimoniale e operativa incide direttamente sulla portata dell'attività di revisione in capo a *Parte_1* in quanto gli impegni di controllo e supervisione sono limitati alla gestione delle partecipazioni e non includono la supervisione di processi operativi complessi o l'analisi diretta delle attività economiche delle società partecipate. Tale staticità riduce l'impatto complessivo e la complessità dell'attività di controllo e revisione del collegio sindacale, giustificando un approccio prudente e proporzionato nella determinazione del compenso. In altre parole, non paiono emergere esigenze di supervisione intensa o impegni che possano giustificare maggiorazioni, quanto piuttosto sembra sorgere la necessità di applicare correttivi al ribasso delle risultanze dei conteggi puramente tabellari.”

Sulla base delle suddette valutazioni il CTU, prevedendo gli artt. 18 e 29 riduzione del compenso liquidabile “sino al 50%” ha quindi ritenuto giustificata, nel caso, una riduzione

del 30% rispetto ai valori tabellari (v. perizia depositata il 30.10.2024), confermando detta percentuale di riduzione anche in sede di integrazione (v. integrazione alla CTU depositata il 10.02.2025).

Le considerazioni svolte dal CTU in merito alla percentuale di riduzione da applicarsi al compenso altrimenti liquidabile sulla base dei conteggi tabellari devono qui pienamente condividersi, in quanto correttamente motivate e fondate sui criteri normativamente previsti, riferendosi le suddette riduzioni non all'attività in concreto svolta, ma al tipo e natura dell'attività richiesta ai sindaci di GSM srl.

Per quanto attiene l'attività di revisione contabile (art. 22) trova infatti applicazione l'art. 18, che prevede la possibilità di ridurre i compensi fino al 50% qualora l'attività risulti caratterizzata da minore complessità e impegno (in quanto “non implica la soluzione di questioni rilevanti”); nel caso di *Parte_1* società che non svolge attività produttive o operative, l'attività di revisione contabile, come rilevato dal CTU, non comporta il controllo su flussi o processi produttivi complessi, ma verifiche limitate ai dati patrimoniali e finanziari: in assenza di attività dinamiche, la revisione si concentra su valori patrimoniali delle partecipazioni, già soggetti a controllo nelle singole partecipate; alla così circoscritta “complessità” della revisione contabile si aggiungono però nel caso “le verifiche sul bilancio consolidato (che) hanno comportato comunque la necessità di affrontare questioni rilevanti ed ulteriori rispetto alle verifiche sul solo bilancio ordinario d'esercizio, atteso che l'esame del bilancio consolidato per definizione comporta di estendere i controlli: alle rettifiche di pre-consolidamento, alle elisioni delle operazioni infragruppo, ai saldi reciproci tra le società comprese nel perimetro di consolidamento, al valore delle partecipazioni, alle differenze di consolidamento, ecc.”, (così il CTU nell'integrazione richiesta), sicché la riduzione massima del 50% rispetto ai valori tabellari non risulterebbe giustificata.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per il controllo di legalità, prevedendo l'art. 29, secondo comma, una riduzione fino al 50% nei compensi per sindaci di società “di mero godimento” o “in liquidazione”.

Come sopra evidenziato *Parte_1* non è né “una società di mero godimento in senso tecnico”, né società “in liquidazione”, anche se in relazione alla sua attività, limitata alla gestione delle partecipazioni, l’attività del sindaco può essere avvicinata a quella svolta in contesti di mero possesso di beni, dove il controllo di legalità assume una portata ridotta, giustificando non la riduzione massima del compenso tabellare, ma comunque una riduzione del 30%, adeguata alle attività richieste.

Applicate tali riduzioni ai valori tabellari, a fronte degli inadempimenti già sopra rilevati e della mancata documentazione dell’attività in concreto svolta, sia quanto alle verifiche periodiche, sia quanto alle ulteriori attività di vigilanza e controllo (ad eccezione delle citate “bozze” di verbali non trascritti e della relazione al bilancio 2013, in cui il Collegio sindacale dà atto di aver svolto, per l’esercizio 2013, le attività di vigilanza e controllo demandate), il compenso dovuto al convenuto, per l’attività in concreto svolta, deve individuarsi fra il minimo e il massimo risultanti dai valori tabellari, in applicazione dei parametri di cui all’art. 17, c.1 (“1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali: a) valore e natura della pratica; b) importanza, difficoltà, complessità della pratica; c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; e) impegno profuso anche in termini di tempo impiegato; f) pregio dell'opera prestata.”).

Diversamente da quanto ritenuto dal CTU (che ha valutato congruo un compenso medio fra la misura massima e la misura minima liquidabile) detto compenso deve qui liquidarsi nella misura minima risultante dai valori tabellari, rilevando i suddetti inadempimenti, in negativo, sia sotto il profilo dei “risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente” che del “pregio dell'opera prestata.”, nonché, soprattutto, sotto il profilo dell’”impegno profuso anche in termini di tempo impiegato”.

2.c Il compenso in concreto liquidabile

Si riportano di seguito i conteggi svolti dal CTU, in applicazione dei parametri e delle percentuali di cui agli artt. 22 e 29 DM 140/12 e Tabella C allegata al DM, utilizzando

quale documentazione di riferimento per l'estrazione dei valori dell'ATTIVO PATRIMONIALE, PASSIVO PATRIMONIALE e COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO LORDI, i bilanci di esercizio al 31/12/2012 e al 31/12/2013 (valori non contestati dalle parti):

determinazione del compenso: 2013 ex art. 29				MINIMO	MASSIMO
Fino a:	5.000.000,00			6.000,00	8.000,00
per il di più fino a:	100.000.000,00	0,01%	0,01%	8.550,00	9.500,00
per il di più fino a:	300.000.000,00	0,01%	0,01%	12.000,00	18.000,00
per il di più fino a:	800.000.000,00	0,01%	0,01%	3.983,74	4.780,49
per il di più oltre a:	800.000.000,00			-	-
TOTALE annuo				30.533,74	40.280,49
riduzione ex art. 29 Il comma DM 140/2012	fino al 50%	applicata:	30%	21.373,62	28.196,34

determinazione del compenso: 2013 ex art. 22				MINIMO	MASSIMO
Componenti positivi di reddito	168.049,00	0,10%	0,15%	168,05	252,07
totale attività	379.506.743,00	0,05%	0,08%	189.753,37	284.630,06
ammontare passività	52.899.409	0,05%	0,08%	26.449,70	39.674,56
TOTALE compenso				216.371,12	324.556,69
<i>quota di 1/3 (per il solo componente Stringa S.)</i>				72.123,71	108.185,56
riduzione ex art. 18 Il comma DM 140/2012	fino al 50%	applicata:	30%	50.486,59	75.729,89

determinazione del compenso: 2014 ex art. 29				MINIMO	MASSIMO
Fino a:	5.000.000,00			6.000,00	8.000,00
per il di più fino a:	100.000.000,00	0,01%	0,01%	8.550,00	9.500,00
per il di più fino a:	300.000.000,00	0,01%	0,01%	12.000,00	18.000,00
per il di più fino a:	800.000.000,00	0,01%	0,01%	3.976,49	4.771,78
per il di più oltre a:	800.000.000,00			-	-
TOTALI annui				30.526,49	40.271,78
TOTALE I semestre			50% =	15.263,25	20.135,89
riduzione ex art. 29 Il comma DM 140/2012	fino al 50%	applicata:	30%	10.684,27	14.095,12

determinazione del compenso: 2014 ex art. 22				MINIMO	MASSIMO
Componenti positivi di reddito	19.401,00	0,10%	0,15%	19,4	29,1
totale attività	379.510.300,00	0,05%	0,08%	189.755,15	284.632,73
ammontare passività	52.899.650	0,05%	0,08%	26.449,83	39.674,74
TOTALE compenso				216.224,38	324.336,57
<i>quota di 1/3 (per il solo componente Stringa S.)</i>				72.074,79	108.112,19
riduzione ex art. 18 Il comma DM 140/2012	fino al 50%	applicata:	30%	50.452,36	75.678,53

Per le ragioni già indicate anche il compenso ex art. 22 (controllo di revisione legale) per l'anno 2014 deve ritenersi dovuto per un solo semestre e quindi in misura pari alla metà di quanto indicato dal CTU (minimo: € 25.226,18 anziché 50.452,36).

Il compenso complessivo spettante al convenuto, applicati gli importi minimi risultanti dai suddetti conteggi, risulta quindi pari ad € 107.770,66 (€ 21.373,62 + € 50.486,59 + € 10.684,27 + € 25.226,18).

3. La revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente

Il decreto ingiuntivo opposto, emesso per credito in parte insussistente, deve essere revocato, con condanna dell'opponente al pagamento della somma residua ancora dovuta, pari ad € 104.770,66 (detratti dal compenso dovuto € 3.000,00 oltre ad accessori di legge, già corrisposti e trattenuti quale "acconto"), oltre ad accessori (Cassa previdenza e IVA come per legge), e ad interessi, come richiesti, ex art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sue successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dalla messa in mora (diffida di pagamento stragiudiziale, inviata in data 18.10.2015, doc. 3 fascicolo monitorio) al saldo effettivo.

4. Le spese di lite

Mentre rimangono a carico del convenuto le spese relative alla fase monitoria, le spese di lite relative alla presente fase di opposizione possono essere compensate, a fronte della soccombenza reciproca, nella misura del 50%, con condanna di parte attrice opponente alla rifusione dell'ulteriore 50% delle spese di lite sostenute dal convenuto, percentuale che viene liquidata come indicato in dispositivo, secondo i criteri di cui al DM 55/14, tenuto conto del reale valore della causa e dell'attività difensiva in concreto svolta (con applicazione dei valori medi della tabella di riferimento), in favore del procuratore del convenuto, che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Vanno infine poste a carico di entrambe le parti, in via definitiva, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU, resasi necessaria nell'interesse di entrambe le parti e a fronte di mancata valida pattuizione fra le stesse del compenso dedotto in lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:

Revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 70/2022 – R.G. 3501/2022 emesso dal Tribunale di Mantova in data 26.01.2022 nei confronti di parte attrice opponente;

dichiara tenuta e condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore del convenuto, per le causali di cui in motivazione, dell'importo di € 104.770,66, oltre ad accessori (Cassa previdenza e IVA come per legge), e ad interessi, come richiesti, ex art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sue successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dalla messa in mora (18.10.2015) al saldo effettivo;

rigetta tutte le ulteriori diverse domande rispettivamente proposte dalle parti;

dichiara compensate fra le parti le spese di lite rispettivamente sostenute nella misura del 50%, con condanna di parte attrice opponente alla rifusione del residuo 50% delle spese di lite sostenute da parte convenuta, percentuale che liquida in complessivi € 7.051,50 per compenso professionale, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato GIULIANO CIRO, che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.

Pone in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.

Mantova, 17.07.2026

Il Giudice
dott.ssa Alessandra Venturini